

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 639

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERGAMINI, GELMINI, CARFAGNA, OCCHIUTO, BALDELLI, BAGNASCO, BARATTO, BATTILOCCHIO, BIANCOFIORE, BIGNAMI, BOND, BRAMBILLA, CAON, CAPPELLACCI, CARRARA, CASCIELLO, CASINO, CASSINELLI, CORTELAZZO, D'ATTIS, D'ETTORE, FASCINA, FATUZZO, FIORINI, FITZGERALD NISSOLI, GREGORIO FONTANA, GAGLIARDI, GIACOMETTO, LABRIOLA, MARIN, MARROCCO, MAZZETTI, MILANATO, MUGNAI, MULÈ, NAPOLI, NOVELLI, ORSINI, PALMIERI, PEDRAZZINI, PELLA, PENTANGELO, PEREGO DI CREMNAGO, PETTARIN, PITTALIS, POLIDORI, POLVERINI, PORCHIETTO, RIPANI, ROSSELLO, ROSSO, ROTONDI, RUFFINO, RUGGIERI, PAOLO RUSSO, SACCANI JOTTI, SANTELLI, SARRO, ELVIRA SAVINO, SANDRA SAVINO, SCOMA, SILLI, SISTO, SORTE, SOZZANI, SPENA, SQUERI, TARTAGLIONE, MARIA TRIPODI, VERSACE, VIETINA, ZANELLA, ZANGRILLO

Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in materia di esclusione delle concessioni di beni demaniali e del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici territoriali dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

Presentata il 18 maggio 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La materia delle concessioni demaniali è oggi interessata direttamente dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, meglio nota come « direttiva Bolkestein », relativa

ai servizi nel mercato interno, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che coinvolge in modo diretto i settori delle imprese balneari e del commercio ambulante.

Per effetto di tale disciplina, le concessioni di beni del demanio dello Stato e degli enti pubblici territoriali non possono più essere rinnovate automaticamente, non valendo più il diritto di insistenza, ma devono essere oggetto di un bando europeo con procedura di evidenza pubblica alla scadenza di ciascuna concessione.

Perciò l'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010), ha soppresso il rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime, delegando il Governo a emanare, entro il 17 aprile 2013, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione in merito. Il decreto legislativo non è stato mai emanato, con la conseguenza che la disciplina di questa materia è ancora soggetta a dubbi interpretativi, sia per quanto riguarda l'ambito della sua operatività, sia per quanto riguarda la ripartizione delle competenze tra lo Stato, le regioni e gli enti locali.

L'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come più volte successivamente modificato, ha poi prorogato sino al 31 dicembre 2020 la durata delle concessioni demaniali marittime esistenti alla data del 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 194 del 2009) e in scadenza entro il 31 dicembre 2015.

Anche il regime delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche è stato oggetto, in questi ultimi anni, di numerosi provvedimenti legislativi, a partire dal citato decreto legislativo di recepimento della direttiva Bolkestein. Da ultimo, l'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, (legge di bilancio 2018), ha prorogato alla stessa data del 31 dicembre 2020 la durata delle concessioni per commercio su aree pubbliche aventi scadenza anteriore alla predetta data ed esistenti al 31 dicembre 2017.

La presente proposta di legge mira invece a escludere la materia delle concessioni di beni demaniali e del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici territoriali dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE. Le attività svolte nell'ambito di tali concessioni non sono semplici attività economiche di carattere imprenditoriale o professionale, svolte senza vincolo di subordinazione, dirette alla fornitura di servizi (e quindi rientranti in astratto nel campo di applicazione della direttiva Bolkestein). Nel caso di specie, in particolare per il comparto balneare, i soggetti coinvolti sono investiti anche di una fondamentale funzione di controllo e di tutela del bene demaniale affidato e della sicurezza degli utenti.

Per queste ragioni, anche attraverso specifiche iniziative portate avanti nelle aule parlamentari, Forza Italia conduce da diverso tempo una battaglia chiara a tutela del comparto balneare e del commercio su aree pubbliche.

Il comparto balneare, in Italia, si caratterizza per un'assoluta tipicità: si tratta di uno dei settori più importanti dell'intero sistema turistico nazionale, fondamentale per l'occupazione e la crescita economica del nostro Paese. È un comparto che comprende l'attività di oltre 30.000 piccole e medie imprese (di cui moltissime a conduzione familiare) che occupano circa 300.000 persone, alle quali vanno aggiunti i lavoratori degli esercizi pubblici e commerciali che vivono a stretto contatto con gli stabilimenti balneari. Tra l'altro, se guardiamo oltre i confini nazionali, la tutela del settore ha trovato soluzioni alternative. Altri Stati europei più lungimiranti, come la Spagna e il Portogallo, hanno infatti garantito alle loro imprese balneari una proroga che arriva fino a settantacinque anni senza subire alcun richiamo o procedura da parte della Commissione europea.

Il commercio su aree pubbliche italiano occupa – per numero di imprese e di addetti – il secondo posto nel commercio su aree pubbliche nell'Unione europea ed è al primo per volume di fatturato. Si tratta dunque di un settore quanto meno significativo nell'organizzazione della distribu-

zione al dettaglio sia per numero di imprese che per incidenza quantitativa, che soddisfa una quota importante dei consumi e svolge una funzione che è allo stesso tempo sostitutiva e complementare per la rete di vendita.

Dal recepimento della direttiva 2006/123/CE nella legislazione statale, il settore vive una situazione di profonda incertezza: anche in questo caso, l'applicazione a dir poco confusa della direttiva continua a ostacolare la programmazione degli investimenti, danneggiando soprattutto i piccoli operatori del settore. È evidente, poi, come il quadro delineato dalla normativa europea mal si adegui alla realtà italiana, la

quale era già regolata da una disciplina che non trova riscontri in altri Stati dell'Unione europea.

Pertanto, è necessario assumere finalmente una posizione chiara in merito all'applicazione della direttiva Bolkestein, escludendo la materia delle concessioni di beni demaniali e del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici territoriali dall'ambito di efficacia della direttiva, schierandoci una volta per tutte dalla parte di chi ha investito la propria vita in attività che non possono essere messe in pericolo a causa della superficialità e della confusione che hanno caratterizzato gli interventi legislativi degli ultimi anni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) alle concessioni di beni demaniali e del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, rilasciate per servizi pubblici, per servizi e attività portuali e produttive o per alcuna delle seguenti attività:

- 1) stabilimenti balneari;
- 2) gestione di strutture turistico-ricettive e attività turistico-ricreative o sportive;
- 3) noleggio di imbarcazioni e nautanti;
- 4) esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- 5) esercizi commerciali in genere;
- 6) mercati periodici con occupazione di suolo pubblico ».

2. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, sono abrogati.

ART. 2.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

